

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, che assume la denominazione: “Gen Z Now” (nel seguito anche denominata: “associazione Gen Z Now” o, semplicemente, “associazione”), che sarà integrata con "Gen Z Now APS ETS" o, in breve, "Gen Z Now APS", a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
2. L'associazione Gen Z Now ha sede legale in Via Pietro Bagetti, 11 Torino (TO), CAP 10143.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Scopo ed oggetto sociale

1. L'associazione Gen Z Now è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di promuovere la socialità, la partecipazione e lo sviluppo del senso di comunità dei giovani ragazzi della “Generazione Z”, tramite attività culturali, ricreative, informative, turistiche, nonché servizi, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci. L'associazione si pone come un polo culturale di riferimento per tutti i giovani studenti che decidono di farne parte. L'obiettivo principale dell'associazione è di far risaltare i talenti dei giovani, mettendogli a disposizione gli strumenti e le occasioni necessarie.
2. Ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore l'associazione Gen Z Now ha lo scopo di svolgere le seguenti attività:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- b. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e sportive dilettantistiche;
- c. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge 06/08/1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d. formazione universitaria e post-universitaria;
- e. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- g. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- i. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- j. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3. In particolare, per il raggiungimento dello scopo di cui al comma precedente, l'associazione Gen Z Now si propone di:

- a. organizzare eventi giovanili di promozione culturale, artistica e musicale;
- b. organizzare workshop, seminari ed eventi di formazione culturale, artistica, musicale;
- c. organizzare attività di alternanza scuola-lavoro (PCTO) nel settore della musica, dell'intrattenimento, della comunicazione e dell'arte;
- d. contribuire alla piena valorizzazione delle potenzialità dei giovani, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante in/per una società giusta e migliore per tutti;
- e. organizzare viaggi-studio e stage in destinazioni nazionali ed estere;
- f. creare contenuti cinematografici, video, materiale fotografico e produzioni musicali;
- g. pubblicare contenuto multimediale su proprie piattaforme o piattaforme altrui;
- h. creare contenuti di live-streaming e servizi di regia video live;

- i. contribuire alla lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza e alla costruzione di un luogo dove diversità e multiculturalità diventano una risorsa strettamente necessaria;
 - j. organizzare corsi di formazione professionale riguardanti il mondo dello spettacolo, della comunicazione e dell'intrattenimento;
 - k. organizzare attività di formazione "learn by doing" permettendo ai soci di sperimentare le loro abilità in contesti lavorativi professionali;
 - l. gestire attività di management artistico e musicale a favore dei propri associati e altri enti.
4. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività marginali previste dalla legislazione vigente. attività marginali ai sensi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice;

Le attività sono rivolte ai soci, loro familiari o terzi, avvalendosi in via prevalente dell'attività volontaria dei propri aderenti e/o degli aderenti degli enti associati

Art. 3 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione queste ultime nei limiti previsti all'art. 35 del Codice Terzo Settore che condividono gli scopi dell'associazione e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Art. 4 - Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.
2. Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'associazione dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
3. Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.
4. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda alla prima assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.
5. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
6. I soci possono essere:
 - a. soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;
 - b. soci volontari: sono soci volontari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività esclusivamente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo. Godono di protezione contro infortuni e malattie grazie alla polizza obbligatoriamente stipulata dall'associazione come da normativa;
 - c. soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;
 - d. soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo;

- e. soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura;
 - f. sostenitori o promotori: non assumono la qualifica di socio, ma hanno diritto ad essere informati delle attività dell'associazione e a usufruire delle attività/servizi offerti dall'ente
 - g. soci minorenni: sono soci minorenni le persone fisiche minorenni che, con il consenso di un Genitore o del responsabile della responsabilità genitoriale, aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria. I soci minorenni non potranno, fino al compimento della maggiore età, assumere ruoli all'interno degli organi di controllo, direttivi e amministrativi dell'associazione.
7. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
8. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno il diritto di:
 1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
 5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. Gli stessi soci hanno il dovere di:
 1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
 4. versare le quote aggiuntive per l'attività svolta secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e/o consiglio direttivo.
-
3. I soci minorenni hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di elettorato attivo che verrà esercitato attraverso l'esercente della responsabilità della responsabilità genitoriale.

Art. 6 – Volontari

1. Il volontario è una qualsiasi persona fisica che mette a disposizione dell'associazione il proprio tempo e le proprie competenze. I volontari saranno iscritti nell'apposito libro dei volontari e, come da normativa, verrà stipulata una polizza contro gli infortuni.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. Al volontario possono essere rimborsate spese effettivamente sostenute e documentate per svolgere l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:
 1. decesso;
 2. mancato pagamento della quota sociale;
 3. dimissioni;
 4. esclusione da parte del consiglio direttivo.

L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- ☐ non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
 - ☐ senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
 - ☐ svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - ☐ in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - ☐ L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
1. l'Assemblea dei soci;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente.

Art. 9 – Assemblea

1. L'assemblea è composta dai soci ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene può avvenire a mezzo lettera, fax, P.E.C. o e-mail (previamente indicata dai soci).
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.
4. I voti sono sempre palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
7. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. Le competenze dell'assemblea, composta dai soci, sono:
 - a. nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
 - b. approva il bilancio di esercizio o il rendiconto finanziario per cassa;
 - c. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - d. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. delibera sull'esclusione degli associati;
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il voto è sempre palese e le decisioni sono prese con sistema palese.

3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota secondo appositi regolamenti interni.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 13 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Art. 14 - Organo di amministrazione o Consiglio direttivo

1. L'Organo di amministrazione o consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di sette a un massimo di undici componenti. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente o più vicepresidenti.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.
4. Compete al Consiglio direttivo:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - c. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
 - d. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. eleggere il Presidente e il Vicepresidente (o più vicepresidenti);
 - f. nominare il Segretario (ed eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

- j. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- k. nominare, all'occorrenza, i relativi poteri;
- l. proporre sull'espulsione dei soci.

5. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art. 15 – Presidenza

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice civile.
2. Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra tutti i componenti dell'assemblea a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal consiglio direttivo, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 16 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 1. quote associative e altri contributi degli aderenti;
 2. eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
 3. contributi pubblici e privati;
 4. donazioni e lasciti testamentari;
 5. rendite patrimoniali;
 6. attività di raccolta fondi;
 7. attività commerciali, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie e utili al raggiungimento delle finalità statuarie;
 8. rimborsi da convenzioni;
 9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

Art. 17 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8

comma 2 del d.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 - Scritture contabili e bilancio d'esercizio

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 19 - Libri obbligatori e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 20 – Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56, comma 1 del d.lgs. 117/2017, sono deliberate dall'organo di amministrazione, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 21 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d.lgs. 117/2017 che sarà retribuito ai sensi dell'art. 16 dello stesso d.lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 22 – Responsabilità e assicurazione degli aderenti

1. I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Responsabilità dell'associazione

1. L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
2. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 24 – Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 25 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sig. Giulio Rigazio



Sig. Jacopo Andreone


